

Statuto della "WIPALA società cooperativa"

Titolo I

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 – Denominazione

È costituita la società cooperativa di consumo denominata "WIPALA società cooperativa".

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel comune di Arezzo

L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e stabilimenti anche in altre località; potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 – Durata

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile a termine di legge.

Art. 4 – Scopo sociale

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, beni e servizi alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Più in generale, la cooperativa opera come cooperativa di consumo e si propone di favorire relazioni economiche e sociali fondate sulla cooperazione e la solidarietà, sul diritto di ogni uomo a soddisfare i propri bisogni fondamentali (di sicurezza, di benessere, di identità, di libertà), sul diritto di ogni popolo di seguire il proprio ideale di progresso, su una equa distribuzione delle risorse del potere tra nord e sud del mondo, sul rispetto della natura, sulla limitazione dei bisogni e dei consumi materiali. coerentemente con tali finalità la cooperativa promuove il consumo e il risparmio eticamente e socialmente responsabili, il commercio equo e solidale e lo sviluppo dell'economia non profit. La Cooperativa si propone, anche, senza finalità di lucro e speculazione privata, di sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione tanto in Italia che all'estero e di promuovere i valori etici e sociali che la costituiscono: la solidarietà, la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto per la persona, la tutela e la promozione delle fasce deboli della popolazione e delle zone svantaggiate della terra la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Art. 5 – Oggetto sociale

Per il conseguimento dei suddetti scopi la cooperativa svolgerà anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività economiche, sociali e culturali:

- a) fornendo ai soci beni e servizi alle migliori condizioni possibili;
- b) commercializzando merci e articoli utili all'economia familiare;
- c) commercializzando all'ingrosso e al minuto, prodotti alimentari e non provenienti da paesi impoveriti, attraverso un commercio equo e solidale;

- d) fornendo un'informazione corretta ai consumatori sulla qualità, sulla provenienza, e sull'impatto ambientale e sociale dei prodotti;
- e) promovendo, realizzando o partecipando a iniziative che favoriscano l'informazione, l'educazione, la sicurezza e in generale la tutela dei consumatori soci e non soci;
- f) organizzando i soci, anche per zone territoriali, in modo da promuovere l'effettiva partecipazione alla vita sociale;
- g) organizzando servizi accessori e complementari alle attività suddette;

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. N. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di risparmio fra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. E' altresì esclusa ogni forma di raccolta a vista del prestito fra i soci o comunque in forme legate a mezzi di pagamento che permettano di cedere a terzi soggetti il credito vantato dal socio nei confronti della cooperativa.

La cooperativa potrà per l'attuazione dei propri scopi, dotarsi delle attrezzature e delle forme organizzative necessarie nonché partecipare ad altre società aventi scopi analoghi od affini.

Inoltre la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; ovviamente sempre nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla vigente e futura normativa.

La cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

Titolo II Soci

Art. 6 – Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

Art. 7 – Domanda

L'aspirante socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;
- b) attività lavorativa effettivamente svolta;
- c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
- d) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata ed è

corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della cooperativa e all'ammontare della quota da sottoscrivere.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 7, il C.d.a delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il C.d.a. si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

Art. 9 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) al pagamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- d) al versamento della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di istruttoria;
- e) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

I soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Art. 10 – Diritti amministrativi dei soci

Ai soci competono i diritti amministrativi previsti dalla legge o dal presente Statuto ad esclusione dei soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

Art. 11 – Scioglimento del rapporto sociale

Il rapporto con il socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

Art. 12 – Recesso

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'ammissione.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla cooperativa con raccomandata; entro 60 giorni dalla sua ricezione, il consiglio di amministrazione la accoglie se verifichi la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
 - b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti negli artt. 7 e 9 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo;
 - d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nei punti vendita l'elenco dei soci irreperibili;
 - e) che commettano fatti lesivi dei diritti della cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;
 - f) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
- La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 14 - Morte del socio

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 15 - Rimborso

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 2535 c.c. e comunque con esclusione del sovrapprezzo eventualmente versato all'ammissione.

Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati. Il pagamento deve essere corrisposto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

ART. 16 Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, ammettere soci sovventori di cui all'art.4 della legge 59/1992, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92, in tal caso può emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo quanto previsto dalla legge 59/92.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

La deliberazione di emissione di quote di sovvenzione ex. art. 4 L. 59/92 e/o di azioni di partecipazione cooperativa sempre per quote ex art. 5 l. 59/92 sarà di competenza dell'assemblea ordinaria che ne determina l'ammontare e le condizioni di emissione con facoltà di demandare al cda l'ammissione dei soci.

ART. 17 Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore unitario ricompreso nei limiti previsti dalle norme di legge.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

ART. 18 Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori .

ART. 19 Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 20 Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari .

TITOLO IV Capitale sociale

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale sociale (esprimibile da quote o azioni in relazione agli strumenti finanziari partecipativi) è variabile, illimitato ed è formato:

- a) dall'ammontare complessivo delle quote e azioni
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

A
Il
p
L
se
cc
A
L'
so
de
La
cor
ed
Art
L'As
des
a) :
b) a
1
c) a
d
d) a
cc
L'Ass
obbli
soci r

La Società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 co. 1 del codice civile.

Art. 22 – Quota

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

L'azione è nominativa.

La quota o azione non può essere sottoposta con effetti verso la cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.

Essa può essere trasferita a soci o a terzi con autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al consiglio di amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota o azione e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio può attivare il procedimento arbitrale nei 60 giorni successivi.

Art. 23 – Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 32.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 24 – Ristorno

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 25 – Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Titolo V Requisiti mutualistici

Art. 26

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 27

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 28

La destinazione delle riserve è subordinata al rispetto dell'art. 25 del presente Statuto.

Art. 29

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Art. 30

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

Titolo VI Organi sociali

Art. 31 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 32 - L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, eventualmente indicando il Presidente e Vicepresidente;
- laddove obbligatorio o sia ritenuto opportuno, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;

E

La
dell
di U

Art.
L'as

1
2
3

Art.
L'ass
giorn
e sec
giorn
Repu
E' cor
prova
raccor
confer
legge.
In mai
siano j
maggik
L'asser
più uno

- salvo quanto stabilito dal successivo art. 43, conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale se esistente, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone il compenso per l'intera durata dell'incarico;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente statuto elaborati dal consiglio di amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e i suoi rapporti con soci.

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dello esercizio sociale.

Il termine è di centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.

- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale, se esistente, nel caso previsto dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci se esistenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 – L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dello statuto;
- 2) nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 34 – Costituzione e deliberazioni.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

E' consentita la convocazione con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea (quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, e-mail con messaggio di conferma della ricezione ecc.), e comunque con qualunque altra forma consentita dalla legge.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei sindaci revisori se nominati. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci della cooperativa; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei

soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati per delega.

Con i medesimi quorum si costituisce e delibera l'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 30.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, o dal vice, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano

L'assemblea elegge il segretario ed eventualmente due scrutatori tra i soci.

Nelle assemblee straordinarie il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dagli amministratori, dal collegio sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti.

Art. 35 – Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni; ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni persona giuridica o società, associazione, ente non riconosciuto è attribuito un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 3 soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della cooperativa.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Titolo VII Consiglio di amministrazione

Art. 36 – Composizione

Il numero dei consiglieri è determinato dall'assemblea e non può essere inferiore a 3 né superiore 12

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Dalla data di approvazione del presente atto, gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi; ogni mandato si compone di tre esercizi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2383 c.c..

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Spetta all'Assemblea determinare l'eventuale compenso dovuto ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente la loro opera.

Art. 37 – Adunanze e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o del Vice Presidente in assenza di questo, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario o se ne riceva richiesta di almeno tre consiglieri, con indicazione delle materie da trattare.

Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti due giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 38 – Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- d) ai sensi del comma 2 dell'art. 2365, provvedere agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
- e) deliberare, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- f) approvare i regolamenti interni che si rendono necessari a disciplinare tutti quei rapporti con i soci non contemplati dal presente Statuto;
- g) deliberare tutti i contratti, atti e operazioni necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, delegando alla stipulazione il Presidente o il Vice Presidente od uno o più altri dei propri membri con firme disgiunte o congiunte;
- h) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare i dirigenti determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
- i) dare l'adesione della cooperativa ad organismi consortili o ad altri enti;
- m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- n) determinare il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 36;
- n) provvedere ai sensi dell'art. 2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

o) compiere qualsiasi atto e operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque siano necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 39 – Presidente, comitato esecutivo, deleghe

Il Consiglio, se non ha provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente, e il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la rappresentanza e la firma sociale.

Può pertanto, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Previamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il consiglio può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci nè le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

Titolo VIII Collegio sindacale

Art. 40 - Composizione

Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i soci.

Salvo il disposto del successivo art. 41, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Art. 41 - Doveri del collegio e dei sindaci

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il
p
oi
Il
ar
m
I
e
Il
so
Di
Ar
I
pe
Es

Art
Il c
iscr
coll
L'in
La r

Art
Il sc
veri
rilev
veril
risul
norr
espr
Il so
docu
Qual
Colle
temp

Art.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento dell'operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni ispezione dovrà redigersi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

Art. 42 – Durata

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili

Titolo IX Il controllo contabile

Art. 43 – Incarico, durata, revoca

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal ministero della giustizia o, quando l'assemblea lo decida, dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis, C.C..

L'incarico ha durata di tre esercizi e può essere rinnovato.

La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale ove nominato.

Art. 44 – Funzioni di controllo contabile

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile esercita tutte le funzioni di legge, tra cui: verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Quando la funzione di controllo contabile non sia attribuita al Collegio Sindacale, il Collegio, se nominato, ed il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Titolo X Arbitrato, scioglimento e disposizioni finali

Art. 45 – Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e ss d.lgs n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Arezzo che provvederà alla nomina dell'arbitro

Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- a distribuzione delle eventuali riserve divisibili esistenti;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art.47 – Disposizioni finali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, e fatto salvo quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di SPA in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO: DANIELA TAVANTI, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S.